

Penale Ord. Sez. 7 Num. 56797 Anno 2018

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: NARDIN MAURA

Data Udiienza: 28/11/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

BUCCI EMILIANO nato a ROMA il 01/09/1974

avverso la sentenza del 10/07/2014 della CORTE APPELLO di ROMA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bucci Emiliano ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2[^] lett. b) C.d.S., confermando la sentenza di primo grado, svoltosi con le forme del giudizio abbreviato.

Formula due motivi. Con il primo lamenta il vizio di motivazione per avere la Corte di appello deciso senza esaminare gli atti contenuti nel fascicolo del G.U.P., già facenti parte del fascicolo del P.M. e quindi senza dare il necessario rilievo alla correzione degli orari sugli scontrini dell'alcoltest, diversi da quelli contenuti nel verbale. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata perché confermando la decisione del primo giudice di non concedere le circostanze attenuanti generiche fa riferimento alla vita anteatta del reo, così di fatto operando una *reformatio in pejus*.

Il ricorso è inammissibile.

La prima doglianza, invero, pretende la mera rivalutazione delle prove raccolte, del tutto preclusa in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 1[^] lett. e). Il sindacato del giudice di legittimità, infatti è limitato solo alle ipotesi che si rivelino alla semplice lettura del provvedimento in modo tanto macroscopico da rendere l'illogicità e la contraddittorietà dell'argomentazione giustificativa del provvedimento immediatamente evidenti.. Nel caso di specie le censure sono introdotte affinché si rivaluti la pretesa difformità fra l'orario segnalato dagli scontrini dell'alcoltest e quello indicato nel verbale, giustificata dalla Corte con l'ora legale, con la conseguenza che l'errore non incide sulla validità del test.

Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata. E' sufficiente rilevare che il dispositivo della sentenza della Corte territoriale si limita a confermare la sentenza di primo grado, lasciando immutata la pena, sicché nessun rilievo può assumere l'integrazione della motivazione rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, posto che il motivo è stato introdotto con l'atto di gravame.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in duemila euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28 novembre 2018

Il Consigliere estensore
Maura Nardin

Il Presidente
Francesco Maria Ciampi